Federagenti CISAL

Il giornale della federazione degli agenti, intermediari e rappresentanti di commercio

MARZO 2022

Notiziario Federagenti Direttore Responsabile: Giulio Favini. Comitato di Redazione, Direzione e Amministrazione c/o la Sede Nazionale del Sindacato. Autorizzazione Tribunale di Roma n. 181/94 del 26/04/94 Iscritta Registro Nazionale della Stampa n. 6400 del 21/07/98

Soluzione Agenti
06.41.22.76.62
Chiama Adesso

La crisi ucraina ha portato ad un ulteriore incremento dei prezzi del carburante

Carburante, aggravi insopportabili per la categoria

Pubblicato in GU il dl per il taglio prezzi carburanti, ma servono misure più coraggiose

Lo diciamo da mesi, la spinta inflazionistica con conseguente aumento indiscriminato dei prezzi rappresenta un grosso punto interrogativo sulle reali possibilità di ripresa economica del nostro paese, ancora fortemente provato da due anni di crisi pandemica. Come se ciò non bastasse, l'invasione russa dell'Ucraina iniziata a fine febbraio ha ulteriormente accentuato il fenomeno facendo schizzare alle stelle il prezzo di decine di materie prime e di generi di prima necessità. Il combinarsi di queste circostanze rischia di compromettere non solo, come dice Draghi, la ripresa economica del Paese, ma come, abbiamo da tempo prefigurato noi, la stessa sopravvivenza di alcune categorie produttive, agenti ed intermediari del commercio in primis.
Questa volta l'ennesimo aumento dei carburanti che però, come confermato anche dal ministro della transizione ecologica Cingolani (che senza mezzi termini ha parlato di "una colossale truffa in atto"), non è giustificato dai drammatici fatti di politica internazionale, rischia veramente di avere conseguenze tragiche. È della scorsa settimana la notizia che la Procura di Roma ...

segue a pag. 2

In questo numero

- Carburante, aggravi insopportabili per la categoria
- Nuove modalità di presentazione delle istanze telematiche al Registro Imprese
- ENASARCO, è l'ora della serietà
- L'angolo degli agenti e consulenti finanziari
- L'esperto risponde
- Rubrica previdenziale Enasarco

Nuove modalità di presentazione delle istanze telematiche al Registro Imprese

Ricordiamo a tutti che già a decorrere dal 14 febbraio 2022 tutte le istanze trasmesse al Registro delle Imprese e al Repertorio Economico Amministrativo, dagli agenti e rappresentanti di commercio, che operano in forma individuale e/o collettiva, devono essere sottoscritte con la firma digitale del soggetto obbligato, ovvero:

- dall'agente di commercio, per le imprese individuali;
- dagli amministratori, dai liquidatori o dai sindaci (in base al tipo di adempimento), per i soggetti collettivi;

Questo significa, ad esempio, che se bisogna comunicare il cambio di residenza oppure se si riceve la richiesta di verifica dinamica dei requisiti come agente di commercio, per poter presentare la pratica non basta più firmare il modellino di procura all'intermediario, ma servirà dotarsi di firma digitale.

Restano escluse da tale previsione, esclusivamente le istanze di cancellazione definitiva dal Registro delle Imprese, riferite agli agenti di commercio individuali, che continueranno ad essere accettate con la trasmissione della procura speciale all'invio telematico conferita dal soggetto obbligato e della copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Ad eccezione di queste ultime, tutte le altre istanze, trasmesse con la procura speciale saranno considerate irricevibili, poiché trasmesse da soggetto non legittimato e immediatamente rifiutate. ■

FATTURE PROVVIGIONALI ELETTRONICHE? CARTACEE?
SCARICA IL SOFTWARE GRATUITO
PER TUTTI GLI AGENTI DI COMMERCIO

INVIO IMMEDIATO TRAMITE CANALE TELEMATICO SDI

Emetti le tue Fatture Provvigionali Elettroniche e Cartacee in modo totalmente gratuito.
Vai sul Sito Internet www.FattureAgenti.IT e attiva il tuo Account.
Tutto Gratis al 100%

Scopri le Funzionalità del Software Gratuito

La crisi ucraina ha portato ad un ulteriore incremento dei prezzi del carburante

Carburante, aggravi insopportabili per la categoria

Pubblicato in GU il dl per il taglio prezzi carburanti, ma servono misure più coraggiose

a cura di ***Luca Orlando***

— Componente Direttivo Nazionale Federagenti —

Lo diciamo da mesi, la spinta inflazionistica con conseguente aumento indiscriminato dei prezzi rappresenta un grosso punto interrogativo sulle reali possibilità di ripresa economica del nostro paese, ancora fortemente provato da due anni di crisi pandemica. Come se ciò non bastasse, l'invasione russa dell'Ucraina iniziata a fine febbraio ha ulteriormente accentuato il fenomeno facendo schizzare alle stelle il prezzo di decine di materie prime e di generi di prima necessità.

Il combinarsi di queste circostanze rischia di compromettere non solo, come dice Draghi, la ripresa economica del Paese, ma come, abbiamo da tempo prefigurato noi, la stessa sopravvivenza di alcune categorie produttive, agenti ed intermediari del commercio in primis.

Questa volta l'ennesimo aumento dei carburanti che però, come confermato anche dal ministro della transizione ecologica Cingolani (che senza mezzi termini ha parlato di "una colossale truffa in atto"), non è giustificato dai drammatici fatti di politica internazionale, rischia veramente di avere conseguenze tragiche. È della scorsa settimana la notizia che la Procura di Roma ha aperto, anche a seguito delle dichiarazioni di membri dell'esecutivo, un procedimento che al momento è ancora contro ignoti, quindi senza indagati e – a dir la verità senza neanche una concreta ipotesi di reato. Come ha dichiarato l'autorità giudiziaria "L'indagine è volta a verificare le ragioni di tale aumento ed individuare eventuali responsabili". Vedremo cosa emergerà a seguito delle attività ispettive che sta svolgendo su delega il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Roma.

Intanto gli autotrasportatori lamentano un aggravamento di costi insopportabile e sono molti, fra loro, quelli che dichiarano di non riuscire a sostenere più la situazione. I pescherecci sono stati fermi per oltre una settimana, in quanto l'aumento dei costi non garantisce la redditività dell'attività ittica.

Ma la situazione non è certamente migliore per gli agenti e rappresentanti di commercio.

Gli agenti di commercio percorrono mediamente circa 50.000 km annui (di cui una gran parte su rete autostradale); in 14 mesi il prezzo dei carburanti è aumentato in modo esponenziale passando per esempio per la benzina dall' 1,42€/lt del 1° gennaio 2021 addirittura a 2,3 (+60%) registrato il 15 marzo 2022 (ma sulla rete autostradale la benzina ha toccato anche 2,42€/lt segnando così un +70%); ancora peggio è andato il gasolio che nello stesso periodo è passato da 1,30€/lt a 2,21 (+70%) ed il Gpl da 0,62€/lt a 0,88 (+ 42%).

Ci vuole poco a quantificare i costi per un agente che, facendo 50.000 mila km all'anno, guida per circa 4.200 km al mese. Ipotizzando una vettura con un consumo medio (ottimistico) di 16 km/l stiamo parlando di 262 litri di carburante. Se l'agente ha una vettura diesel oggi spende 580 euro al mese (che diventano oltre 600 se a benzina) di carburante, mentre un anno fa ne spendeva 340. A questo si aggiungono i costi dei pedaggi autostradali quantificabili in circa 100 euro al mese e quelli per la manutenzione dell'autovettura che, percorrendo elevati chilometraggi, è fonte di spese ben superiori ad una autovettura per uso – definiamolo – familiare.

Come abbiamo detto si tratta di aumenti insostenibili per la categoria, la nostra Associazione lo ha ribadito con forza sui media, Tv, radio e carta stampata (ad esempio vedasi l'intervista rilasciata il 14 marzo a Rainews 24 dal segretario generale Luca Gaburro). In queste sedi la Federagenti ha ribadito la necessità ormai indifferibile di un intervento dell'Esecutivo non solo volto a calmierare i prezzi dei carburanti, ma anche ad aumentare le agevolazioni fiscali per chi utilizza l'automezzo come principale strumento di lavoro.

Le misure introdotte dal decreto legge n. 21 approvato lo scorso 18 marzo in Consiglio dei Ministri recante "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 marzo u.s. va nella direzione già indicata da altri governi tra cui quello francese e prevede uno sconto alla pompa di 25 centesimi nonché la possibilità di rateizzazione delle bollette di luce e gas (altro argomento scottante che incide non poco sull'aggravamento sia dei bilanci familiari sia di quelli professionali (si pensi a tutti gli agenti e rappresentanti che utilizzano un ufficio o uno showroom). Al fine di rendere pienamente operativo quanto disposto dal decreto legge sempre sulla Gazzetta Ufficiale del 21 marzo è stato pubblicato anche il decreto ministeriale del MEF che dispone la riduzione temporanea delle aliquote di accisa (all'articolo 1) e le modalità di compensazione dell'incremento dell'imposta sul valore aggiunto. Pertanto a decorrere dal 22 marzo e per i successivi 30 giorni assisteremo ad un taglio temporaneo dei costi dei carburanti alla pompa.

Il Sindacato prende atto queste prime misure di contenimento dei prezzi, che, in parte erano già state auspicate proprio dal Segretario Gaburro in occasione dell'intervista rilasciata a Rainews. In quell'occasione Gaburro aveva proprio portato l'esempio del governo d'oltralpe che aveva annunciato uno sconto sul prezzo dei carburanti che, in Francia, sarà applicato a tutti i consumatori finali a partire dal 1° aprile prossimo.

Quello che, però, deve essere ben chiaro a tutti è che lo sconto alla pompa di 25 cent/lt non è assolutamente sufficiente rispetto ai rincari registrati e che quindi siamo dinanzi alla necessità di interventi sempre più incisivi (anche con sforamenti di Bilancio) di natura non temporanea (quale quello attualmente previsto), ma strutturali che ridisegnino la politica e le scelte in materia di approvvigionamento, distribuzione ed utilizzo delle risorse energetiche. La crisi pandemica e la guerra in atto ci hanno mostrato con estrema chiarezza la fragilità del sistema economico non solo nazionale, ma europeo. Servono provvedimenti che permettano di agire con velocità sia sul fronte della produzione sia sul fronte dei prezzi (pensiamo alla liberalizzazione dell'installazione di impianti fotovoltaici ed alla ridefinizione delle accise che gravano sui carburanti con la soppressione di alcune di esse ormai del tutto anacronistiche). La tempestività dell'adozione di tali misure è essenziale per scongiurare effetti irreversibili anche in considerazione del lungo periodo di crisi in cui versano il sistema economico nazionale e tutto il mondo dell'intermediazione commerciale in particolare.

Insomma, le misure adottate daranno forse un timido sollievo, ma non sono la risposta definitiva e c'è il serio rischio di aver solo spostato in avanti il problema. Per questo la Federagenti sta chiamando a raccolta la categoria ed è pronta, nel caso i provvedimenti assunti risultino inefficaci e le nostre richieste rimangano inascoltate, a portare le istanze degli agenti direttamente dinanzi al parlamento. ■

Al via una due diligence del patrimonio mobiliare e immobiliare della Fondazione

ENASARCO, è l'ora della serietà

L'Assemblea dei Delegati approva il Budget 2022

a cura di ***Giulio Favini***

— Direttore Responsabile Notiziario Federagenti —

A fine gennaio, dopo oltre un anno passato nelle aule di tribunale e ben tre sentenze dei giudici, tutte favorevoli alla coalizione che ora è alla guida l'ente, il Consiglio di Amministrazione dell'Enasarco pienamente e legittimamente costituito si è rimboccato le maniche ed ha impresso una forte accelerazione alle attività istituzionali al fine di recuperare il tempo perduto e di dare attuazione al programma elettorale della lista uscita vincitrice dalle scorse elezioni.

Il primo atto importante del nuovo corso vi è stato lo scorso 23 febbraio quando, durante il C.d.A., il Presidente della Fondazione Enasarco, Alfonsino Mei, ha dichiarato che si sarebbe provveduto alla costituzione di un organismo esterno, a cui demandare una due diligence del patrimonio mobiliare e immobiliare della Fondazione. In sostanza quindi una primaria società di revisione indipendente, che si avvarrà del contributo di esperti, tra cui docenti universitari e professionisti, di indiscussa autorevolezza e indipendenza di giudizio, procederà ad effettuare una accurato valutazione dei principali processi sensibili, quali ad esempio le modalità di gestione diretta e indiretta del patrimonio mobiliare e immobiliare della Fondazione nonché della gestione delle risorse umane, degli approvvigionamenti e gare, e dei criteri di trasparenza e anticorruzione fino ad ora adottati. L'attività di verifica comprenderà anche un'analisi di benchmark in relazione alle migliori pratiche di mercato ed ai principali processi operativi/organizzativi. Al termine dell'analisi verranno valutate le risultanze dell'attività di revisione e suggeriti, con mirate consulenze, i rimedi necessari, interni ed esterni, per affrontare e risolvere le criticità emerse.

Successivamente i primi di marzo l'Assemblea dei Delegati della Fondazione Enasarco ha approvato a larga maggioranza la previsione di Budget economico per il 2022, già deliberata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione. Nel suo intervento all'Assemblea il Presidente della Fondazione Alfonsino Mei ha avuto modo di sottolineare come la Fondazione Enasarco debba diventare finalmente protagonista della vita del nostro Paese, intervenendo a sostegno dell'economia e influenzando anche le scelte i cui risultati si riflettono sulla nostra vita quotidiana, personale e professionale. Proprio in quest'ottica ha proseguito Mei *"il piano di investimenti questa volta sarà un piano a favore del sistema Italia e dell'economia reale. I nostri soldi devono essere una risorsa per la nostra economia. Noi siamo la linfa del sistema produttivo italiano. Noi muoviamo le nostre imprese. Noi siamo valore. È bene che torniamo ad essere centrali e che la nostra rete diventi un valore aggiunto. La stessa Commissione di vigilanza sui fondi pensione, nell'ultimo report, sottolinea come sul fronte degli investimenti le Casse possano svolgere un'azione importante in un progetto di ampio respiro che abbia il proprio baricentro nella promozione della crescita del Paese, come il Piano nazionale di ripresa e resilienza, naturalmente sempre avendo riguardo, come pietra angolare del proprio operato, all'interesse degli iscritti in una prospettiva di carattere previdenziale".*

Molto interessante anche la prospettazione, sempre formulata dal Presidente, di poter creare sinergie anche con le altre Casse di previdenza per ampliare gli orizzonti degli investimenti partecipando attivamente alla vita economica del Paese, avendo sempre però ben presenti i bisogni e gli interessi della categoria.

Prossimamente l'Assemblea dei Delegati sarà chiamata ad approvare il bilancio consuntivo 2021 dell'Ente, già approvato dal C.d.A. nella seduta del 23/3/22. Ve ne daremo opportuno conto. ■

Federagenti CISAL

- **VUOI RICEVERE GRATUITAMENTE TUTTE LE NOVITÀ DI INTERESSE PER LA CATEGORIA, AD ESEMPIO IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA, DI PREVIDENZA ENASARCO, DI CONTRATTO DI AGENZIA, E MOLTO ALTRO?**

Invia una mail a info@federagenti.org chiedendo di ricevere la newsletter Federagenti per posta elettronica, sarai sempre aggiornato sulla professione e sulle novità fiscali e previdenziali di settore

RADIO AGENTI LA WEB RADIO 100% AGENTI DI COMMERCIO

NON CERCARE LA FREQUENZA

Inquadra il QR Code oppure collegati al tuo store e scarica la **app di Radio Agenti.** Ascoltaci dal tuo cellulare!

Disponibile su DISPONIBILE SU Google Play · Disponibile su App Store

SEGUI LE TRASMISSIONI ANCHE IN DIRETTA VIDEO

Tutte le puntate di Radio Agenti **live** sul canale **YouTube** e sulla pagina **Facebook**. Seguici e intervieni in diretta!

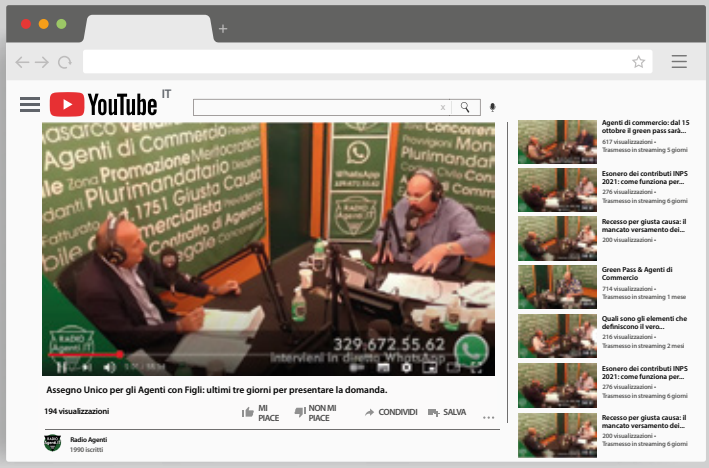

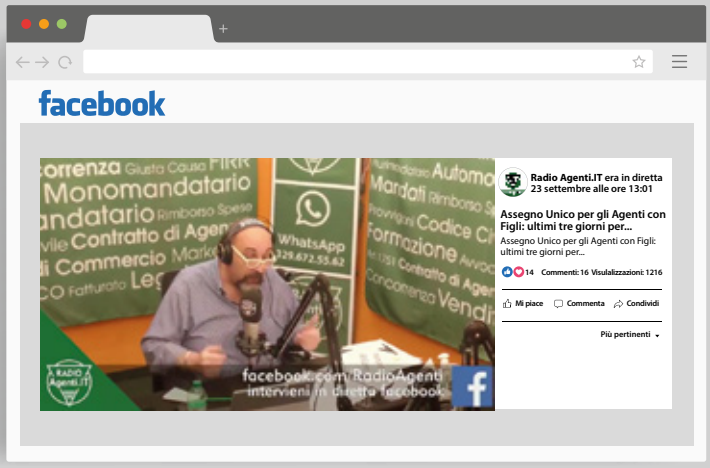

www.RadioAgenti.IT · redazione@radioagenti.it · 329.672.55.62

Visto il numero di richieste sempre maggiori rivolte a Federagenti sia da agenti e consulenti in attività finanziaria che chiedono assistenza nei rapporti con le mandanti, sia da agenti e/o soggetti comunque interessati a conoscere le prospettive offerte da queste professioni, abbiamo deciso di attivare una nuova rubrica dedicata al mondo dell'intermediazione finanziaria.

Diritto di critica e giusta causa di risoluzione del rapporto

di **Francesco Caporale**
— Conciliatore Sindacale Federagenti Roma —

Purtroppo accade che nel corso del rapporto agenziale le relazioni fra l'agente e la preponente non siano sempre idilliache, ma cosa accade quando le tensioni e le incomprensioni tra la preponente o alcuni suoi dirigenti e l'agente arrivano ad avere visibilità esterna o comunque compromettono il normale svolgimento dell'attività professionale?

È questo il caso in cui si è trovato un consulente finanziario che ci chiede un conforto in relazione ad una incresciosa situazione venutasi a creare con l'istituto di credito con cui collaborava e che è sfociata in una comunicazione di risoluzione in tronco del rapporto da parte della Banca.

Per ovvi motivi di privacy non possiamo entrare specificamente nel dettaglio della documentazione inviataci né delle accuse mosse, prevalentemente, dall'agente alla controparte, ma possiamo sicuramente, in base all'analisi effettuata, fornire alcune considerazioni, con il consiglio comunque al nostro agente di rivolgersi, visto lo stato a cui è giunta la vicenda al più presto alla nostra sede più vicina.

Il problema principale è capire se la dialettica instaurata tra le parti possa essere considerata rientrante in un serrato, ma franco e costruttivo dialogo volto al miglioramento delle modalità di svolgimento e quindi dei risultati dell'attività professionale o invece mostri l'esistenza di atteggiamenti ormai contrapposti, non sanabili, indice conseguentemente di un venir meno di un rapporto fiduciario fra le parti.

In effetti quest'ultima situazione è quella che sembrerebbe evincersi dalla lettera di recesso e dalle due precedenti missive inviate dall'istituto finanziario che non solo riportano più episodi di scontri verbali avvenuti fra il consulente ed alcuni funzionari della preponente, ma anche delineano sostanzialmente una divergenza di vedute che sembra incompatibile con l'ipotesi di una leale e proficua collaborazione.

Solo per fare un quadro della situazione, la preponente attribuisce al nostro lettore, con la descrizione di fatti specifici e circostanziati (indicando data, luogo e persone presenti) i seguenti comportamenti:

a) La formulazione di critiche ad alcuni alti funzionari che benchè espresse all'interno dei locali societari sono comunque state fatte, almeno in due occasioni, in presenza di persone estranee all'organizzazione aziendale;

b) L'uso di un linguaggio e di termini che sono andati oltre sia il legittimo diritto di critica sia la normale dialettica aziendale, con l'attribuzione a persone di comportamenti e/o difetti incompatibili con la delicatezza della funzione ricoperta (es. descrivendo una persona come *"totalmente inaffidabile e solita ad operare con modalità discutibili"*);

c) L'indisponibilità dichiarata ad effettuare temporaneamente attività indicate come utili e necessarie al conseguimento di alcuni obiettivi aziendali, comunque rientranti nelle competenze professionali del consulente;

Premesso che in assenza di un vincolo di subordinazione gerarchica, alle critiche anche aspre formulate dall'agente nei confronti della preponente può essere attribuita una minore valenza lesiva, nel caso di specie la preponente attribuisce alle affermazioni del consulente un intento di chiaro discredito sia della società sia dei funzionari che la rappresentano evidenziato anche dall'intenzionale coinvolgimento nella disputa di persone estranee al rapporto in esame. Insomma una cosa è esprimere critiche nell'ottica della volontà di perseguire un miglioramento delle modalità di svolgimento delle attività, di incrementare la clientela e di difendere, così facendo, l'immagine e la reputazione aziendale, altro è – come sostenuto dalla preponente – criticare solo per generare discredito nei confronti dell'azienda danneggiandone così l'immagine.

E' inutile poi dire che tali aspetti devono essere ancora più rigidamente ed attentamente valutati nel settore finanziario dove la reputazione e l'affidabilità aziendale risultano fondamentali per continuare ad operare con successo sul mercato.

Alla luce di quanto sopra, nell'invitare comunque il lettore a recarsi presso un nostro consulente per una disamina congiunta della questione, evidenziamo che, a nostro parere, laddove le circostanze rappresentate dalla banca fossero provate in giudizio, le stesse potrebbero essere ritenute idonee dal giudice per giustificare un recesso per giusta causa da parte della preponente. ■

Federagenti CISAL

• I CONSULENTI FEDERAGENTI SONO A TUA DISPOSIZIONE PER RISOLVERE LE PROBLEMATICHE INPS/ENASARCO

L'esperto risponde

a cura di ***Luca Orlando***

— Componente Direttivo Nazionale Federagenti —

Domanda: Poiché una società che rappresento dal 2012 (sono plurimandatario), da circa 18 mesi è costantemente in ritardo nel pagamento delle provvigioni ed ancora non mi ha liquidato, benchè sollecitata anche tramite pec, le provvigioni del 3° e 4° semestre 2021, ho effettuato un controllo sulla mia posizione contributiva verificando, così, che non mi ha neanche versato i contributi sempre con riferimento al 2021. Poichè questa società opera nel settore agricolo e non può neanche accampare scuse dovute alla pandemia, visto che nel 2021 il mio fatturato è stato addirittura leggermente superiore a quello fatto nel 2019, ho deciso di dare disdetta del contratto per suo grave inadempimento. I colleghi mi dicono che sono stato avventato e che rischio di perdere le indennità. Chiedo di sapere se il mio comportamento è stato corretto ed, in caso affermativo, a quali indennità ho diritto.

Risposta: La risposta che possiamo fornirle è chiaramente data sulla base della documentazione inviataci e di quanto da lei rappresentato. Partiamo dalla questione del mancato pagamento delle provvigioni che non sempre costituisce una giusta causa di recesso, sia perché deve trattarsi di un inadempimento così grave da far venire meno il vincolo fiduciario, sia perché per una parte della giurisprudenza l'inadempimento deve essere rilevante in relazione alla situazione economica e reddituale in cui versa l'agente.
Nel caso di specie, analizzando la documentazione fornita siamo dinanzi ad un ritardato pagamento di due fatture di cui una emessa il 28 ottobre 2021 e l'altra il 25 gennaio 2022 per un importo totale di circa 4000 euro che corrisponde a circa 1/3 di quanto da lei fatturato in totale all'azienda a titolo provvigionale nel 2021, a cui è seguita da parte sua una sola diffida ad adempiere formulata in data 17 febbraio ed una successiva comunicazione di disdetta inviata solo 9 giorni dopo. Se la situazione ora descritta, per come emerge dalla documentazione inviata, è corretta un giudice potrebbe non rilevare nel comportamento omissivo tenuto dalla mandante un inadempimento così grave da configurare un legittimo recesso.
Fortunatamente, però, nel suo caso, l'inadempimento contributivo della mandante è più che sufficiente per giustificare la sua condotta, anche se sarebbe stato preferibile procedere prima ad un controllo più approfondito in Enasarco ed in ogni caso ad inviare una messa in mora dell'azienda anche in relazione all'aspetto previdenziale.
Ritenendo comunque esistente l'inadempimento previdenziale della ditta e quindi corretta la motivazione della disdetta da lei comunicata se il contratto di agenzia era regolato dagli Accordi Economici Collettivi avrà diritto alle seguenti indennità:

1) Indennità di fine rapporto (FIRR)
La somma viene accantonata presso la Fondazione dalla ditta mandante ed è liquidata dall'ente previdenziale (entro 90 giorni dalla comunicazione della cessazione in base a quanto previsto dal disciplinare Enasarco) al cessare del rapporto di agenzia. In base agli accordi economici sia del settore industria sia del settore economico commercio l'importo è così calcolato
- AGENTE O RAPPRESENTANTE SENZA OBBLIGO DI ESCLUSIVA PER UNA SOLA DITTA:
  - 4% sulla quota di provvigioni fino a Euro 6.200,00 annui;
  - 2% sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 6.200,01 annui ed Euro 9.300,00 annui;
  - 1% sulla quota di provvigioni eccedente Euro
  - 9.300,00 annui.

2) Indennità suppletiva di clientela
L'importo su cui calcolare tale indennità è costituito dal totale delle provvigioni più tutte le somme liquidate durante l'anno all'agente a qualsiasi titolo.
L'accordo economico del settore commercio per esempio così determina le modalità di calcolo:
- 3% sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme a qualsiasi titolo percepite e/o dovute;
- 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dal quarto anno;
- ulteriore 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dopo il sesto anno compiuto.

Sostanzialmente simile, ma leggermente meno vantaggioso, il criterio di calcolo adottato dall'AEC Industria in quanto gli incrementi che scattano rispettivamente dal quarto e dal settimo anno si calcolano nel limite massimo annuo di Euro 45.000,00 di provvigioni.

3) Indennità meritocratica
Il valore di tale indennità è rappresentato da una percentuale dell'indennità di cui all'art. 1751 c.c., tanto più elevato, quanto maggiore risulta essere l'incremento del fatturato delle vendite conseguito dall'agente nel corso del rapporto.

Qualora il contratto non faccia riferimento agli AEC oppure ricorrano i requisiti che andremo ad elencare potrebbe essere dovuta l'indennità di fine rapporto prevista dall'art. 1751 c.c. (la c.d. Indennità Europea).

4) Indennità ex art. 1751 c.c.
Tale indennità prevista può essere richiesta dall'agente in sostituzione delle indennità sopra elencatte solo in presenza delle seguenti condizioni:
a) l'agente deve aver procurato nuovi clienti al preponente o deve aver sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente deve ancora ricevere sostanziali vantaggi dagli affari con tali clienti; ·
b) pagamento dell'indennità risulti equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

L'importo massimo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.

5) Indennità di mancato preavviso
Oltre all'indennità di fine rapporto è poi dovuta, nel caso di specie, l'indennità di mancato preavviso. Secondo costante giurisprudenza di legittimità, stante l'analogia strutturale tra rapporto di agenzia e di lavoro subordinato, risulta applicabile al primo la regolamentazione prevista dall'art. 2119 c.c. relativamente agli istituti del recesso per giusta causa. In tale ipotesi quindi il pregiudizio patrimoniale sofferto dal recedente è rinvenibile nell'evento stesso della cessazione improvvisa ed inattesa del rapporto collaborativo con la preponente e l'indennità è conseguentemente dovuta per presunzione di legge, indipendentemente dalla prova e quantificazione del danno economico sofferto dall'agente. ■

Federagenti CISAL

- **VUOI VERIFICARE LA TUA POSIZIONE CONTRIBUTIVA INPS/ENASARCO?**
- **VUOI ATTIVARE LA POLIZZA ENASARCO O VUOI GODERE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE OFFERTE DALL'ENTE?**
- **DEVI PRESENTARE DOMANDA DI PENSIONE CON INVALIDITÀ?**

Chiama subito la sede Federagenti a te più vicina. Per gli indirizzi consulta il sito www.federagenti.org

Rubrica previdenziale Enasarco

a cura di ***Rita Notarstefano***
— Responsabile Federagenti Sicilia Orientale —

Domanda: Una mandante mi ha fatto 5 anni fa un contratto da procacciatore e mi paga provvigioni sulla base di fatture semestrali, riferite genericamente ad "affari". Benchè gli importi non siano rilevanti l'attività che svolgo non si limita a semplici segnalazioni, ma anzi è del tutto simile a quella che svolgo per conto di altre mandanti con cui ho invece in corso un tradizionale mandato di agenzia. Come faccio a dimostrare che anche questo è in realtà un rapporto di agenzia? E poi, è vero che un contratto di agenzia deve avere sempre l'esclusiva?

Risposta: In effetti anche in base a quanto da lei descritto nella domanda inoltrataci ci sono elementi che indipendentemente dal nome dato al contratto ed indipendentemente dalla descrizione inserita in fattura, riconducono il rapporto in esame nell'ambito di agenzia. Si tratta, in particolare:

1) della durata pluriennale continuativa della prestazione;
2) dell'emissione costante e periodica di fatture provvigionali riferite ad una chiara attività di intermediazione ed ad archi temporali determinati (semestrali, annuali…). A tal proposito occorre evidenziare come la ripetizione periodica della prestazione costituisce un importante indice di stabilità;
3) della pluralità degli affari promossi cui si fa riferimento in ogni singola fattura nonostante nella descrizione della stessa si citi genericamente un insieme di affari; infatti il numero di operazioni concluse in nome e per conto del preponente è di regola un indicatore importante della permanenza, continuità e stabilità del rapporto instaurato;
4) del riconoscimento del compenso al "buon fine" dell'affare dettagliato in fattura, tipico dell'agenzia, e non corrisposto a seguito di semplice attività di segnalazione come accade per l'attività di procacceria;
5) dell'applicazione nelle fatture della ritenuta d'acconto del 23% sul 50% dell'imponibile liquidato, identificando, quindi, la natura provvigionale del compenso.

Ciò che caratterizza un contratto di agenzia è il fatto che all'intermediario sia stato affidato dal preponente un mandato permanente a trattare, addirittura anche nel caso in cui il cliente sia uno solo.
Anche la giurisprudenza di merito esclude ormai la possibilità di qualificare come procacciamento di affari una prestazione che presenti aspetti di continuità e stabilità e, quindi, esclude l'esistenza stessa della figura del "procacciatore continuo".
Quanto al secondo quesito la risposta è assolutamente negativa. Non è necessario che il rapporto preveda l'esclusiva ai fini della configurabilità di un contratto di agenzia. Il diritto di esclusiva previsto dall'art 1743 del codice civile può essere derogato dalle parti così come previsto dagli Accordi Economici Collettivi. Ne segue che l'assenza di esclusiva in un contratto di procacciamento non è tale da escludere l'esistenza di un rapporto di agenzia.
Pertanto anche laddove sia in corso con l'azienda un rapporto, formalmente, denominato di procacceria, ma in cui invece sono presenti alcuni degli elementi sopra citati, il soggetto interessato si trova nelle condizioni di presentare all'Enasarco un'apposita segnalazione recupero contributi, affinchè la Fondazione vada ad ispezionare la contabilità della preponente e conseguentemente recuperi i contributi previdenziali non pagati.
Nel contempo l'interessato può contestare alla mandante la qualificazione di rapporto e richiedere alla cessazione dello stesso, laddove ne ricorrano le condizioni, le previste indennità di fine rapporto.
Per avere la certezza dell'esistenza degli elementi ora descritti chiedete una verifica ai consulenti della Federagenti che vi sapranno consigliare per far tutelare i Vs. diritti.

Domanda: Una azienda con la quale collaboravo sino al 30 settembre u.s. e con la quale non avevo alcun contratto firmato, ha subito un'ispezione dall'Enasarco. L'ente a seguito dell'ispezione ha proceduto a richiedere in relazione alla mia posizione il pagamento dei contributi non versati ovviamente maggiorati di interessi e sanzioni. La ditta ha versato quanto richiesto, ma poi mi ha trattenuto sulle somme che ancora mi doveva la metà di tutto quello che ha pagato. Ma è corretto?

Risposta: Innanzitutto va precisato che il fatto di non aver firmato un contratto di agenzia non significa che in automatico il rapporto che si è instaurato tra le parti sia di procacceria.
Come detto nel quesito precedente, probabilmente nella fattispecie l'ispettore Enasarco ha ravvisato una serie di elementi che lo hanno portato a configurare il rapporto come agenzia e di conseguenza ha richiesto il saldo dei contributi non pagati durante la vigenza del mandato ma anche le sanzioni e gli interessi dovuti proprio perché la mandante non ha pagato quando doveva.
Ritornando alla domanda posta le rispondo che non è assolutamente corretto che le sia stata trattenuta la metà di quanto pagato.
Infatti ai sensi dell'art. 8 comma *4 "l'obbligo di versamento dei contributi … è totale a carico del preponente, il quale è esclusivo responsabile del pagamento anche per la parte a carico dell'agente. La parte dei contributi a carico dell'agente è trattenuta all'atto del pagamento delle somme a cui si riferiscono i contributi stessi."* Pertanto non solo non le doveva essere richiesta la quota parte relativa a quanto corrisposto a titolo di sanzioni e interessi (voci queste ovviamente ascrivibili solo all'azienda), ma anche la quota parte dei contributi. Infatti anche recentemente la giurisprudenza ha confermato il suo orientamento (vds. cass. Sez. lav. N. 4226 del 13 febbraio 2019) in base al quale non è configurabile un indebito poiché ai sensi dell'articolo 7 della legge 12 del 1973 il preponente è il solo responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dell'agente ed il diritto a trattenere la parte dei contributi a carico dell'agente deve essere esercitato solo all'atto del pagamento delle provvigioni a cui i contributi stessi si riferiscono, cosa questa, non avvenuta nel suo caso. ■

SERVIZI RISERVATI AGLI ISCRITTI Federagenti CISAL

- **Consulenza sindacale e legale** sul contratto di agenzia, con verifica dei relativi mandati
- **Consulenza fiscale** (tenuta contabilità a condizioni di assoluta convenienza, Studi di settore, Istanze e ricorsi di rimborso Irap)
- **Richiesta Liquidazione FIRR** Enasarco con verifica estratti conto per richiesta FIRR accantonati e non richiesti
- Effettuazione **conteggi delle indennità di fine rapporto**
- **Assistenza stragiudiziale e giudiziale** nelle controversie con la mandante
- **Conciliazione in sede sindacale**
- **Verifica** del calcolo della **pensione Enasarco**
- **Aggiornamenti sulla professione** grazie al nostro sito istituzionale, al notiziario "Federagenti" e alle newsletters periodicamente inviate tramite posta elettronica

CONTATTA LA SEDE NAZIONALE
TEL 06/5037103
06/51530121
(DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
9.30-13.00 / 14.00-18.00)
OPPURE CONTATTA DIRETTAMENTE LE SEDI SUL TERRITORIO